



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
del registro

Area Interna Sicani. Approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali

Data **07/05/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di maggio, con inizio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 3076 del 03/05/2018, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:

Cognome	Nome	Presente	Assente
IACONO	Giuseppe	X	
PANARISI	Giovanni Angelo	X	
CARO	Graziella	X	
SCALIA	Giuseppina	X	
SCHEMBRI VOLPE	Francesco	X	
SCALIA	Vito Gioacchino		X
PIAZZA	Francesca	X	
IATP	Rosa	X	
TODARO	Delia	X	
CIRILLO	Giovanni	X	

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti in n. 9, assenti in n. 1.

Assume la presidenza della seduta il Dott. Giuseppe Iacono, in qualità di presidente del Consiglio comunale.

Sono presenti il Sindaco geom. Caterina Scalia, l'Assessore Zambito Antonino e l'Assessore Piazza Salvatore.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Il **Presidente**, passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, invita il Sindaco ad illustrare la proposta in oggetto.

La **Sindaco** procede ad illustrare la proposta, precisando che attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni indicate nella proposta, sarà possibile accedere a rilevanti finanziamenti europei, destinati anche alla viabilità. Specifica inoltre che il museo di Montallegro sarà una tappa del percorso turistico che si ha intenzione di realizzare.

Il **Presidente**, non essendoci più interventi, con il consenso unanime dei presenti, pone a votazione la proposta.

✚ Votazione: consiglieri presenti 9; astenuti nessuno; favorevoli 9,

con voti espressi in forma palese per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto "Area Interna Sicani. Approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di procedere con urgenza nel merito,

✚ Votazione: consiglieri presenti 8; astenuti nessuno; favorevoli 8,

con voti espressi in forma palese per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il **Presidente** concede la parola al consigliere **Iati**, la quale propone di destinare il gettone di presenza della seduta odierna alla Chiesa Immacolata come contributo spese, avendo ricevuto richiesta del parroco.

I consigliere all'unanimità si dichiarano concordi, ed anche gli assessori presenti ed il Sindaco si dichiarano concordi a destinare parte della loro indennità nella misura equivalente al gettone di presenza.

La seduta è chiusa alle ore 19.35



C.C. 7/18 " Area Interna Sicani. Approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali"

Proposta di deliberazione consiliare

Oggetto: Area Interna Sicani. Approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali.

PREMESSO CHE:

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (UE);
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro", nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";
- la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)", ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita AI Sicani di cui fanno parte i seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula;
- i Comuni dell'AI Sicani hanno stipulato in data 23/03/2016, ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione contenente le Linee Guida per la gestione associata di funzioni e servizi secondo il percorso dettato dal metodo SNAI;
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Bivona il Comune Capofila dell'AI Sicani e l'Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità e di coordinamento dell'AI;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati";

- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";
- i Comuni dell'Area Interna Sicani hanno avviato il processo di definizione della Strategia; la Commissione Interdipartimentale di Valutazione ha approvato in data 7 novembre 2017 il Preliminare di Strategia";
- la Strategia per le Aree Interne prevede una prima serie di azioni, costituenti le pre-condizioni per l'adeguamento dei "servizi essenziali di cittadinanza", quali Scuola, Sanità e Mobilità ed una seconda classe di azioni, con "Progetti di sviluppo locale" in materia di:
 - *Tutela del territorio e comunità locali;*
 - *Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;*
 - *Sistemi agro – alimentari e sviluppo locale;*
 - *Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;*
 - *Saper fare e artigianato.*

TENUTO CONTO che, nell'ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

CONSIDERATO CHE

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;

- il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica;
- l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché dalla legge n.56/2014 e s.m.i, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTE

la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;

la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, in particolare l'art. 381 "Convenzioni Art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999)" che testualmente recita:

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- 3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali*

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

RILEVATO CHE

- l'Assemblea dei Sindaci dell'Al Sicani, nella seduta del 5 febbraio 2018, ha prioritariamente individuato tre ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia:
 - Funzione di protezione civile;
 - SIA (Servizio Informatico Associato), per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
 - Servizio per la promozione turistica.
- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'Al Sicani;
- l'obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali;

PRESO ATTO che i comuni dell'Al Sicani: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, hanno optato per la stipula di una Convenzione quadro, di approvazione consiliare, che definisce i termini complessivi della gestione associata volta a produrre l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure per il raggiungimento del risparmio strutturale di spesa, rimandando a successivi Protocolli operativi, di approvazione giunta, per la disciplina attuativa e di dettaglio della gestione di ogni singolo Servizio;

Che è, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'Al Sicani, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme giuridiche positive;

RITENUTO, pertanto, di ridefinire l'assetto organizzativo complessivo e funzionale dell'aggregazione Al Sicani alla luce dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione;

VISTO l'allegato schema di convenzione quadro per la gestione in associazione delle funzioni fondamentali approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Al Sicani nella seduta del 16 marzo 2018,

che, composta da sedici articoli e da n. 3 allegati: Funzione di protezione civile (Allegato 1); SIA (Servizio Informatico Associato) per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici (Allegato 2); Servizio per la promozione turistica (Allegato 3), costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione quadro, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 381 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, per la gestione in forma associata delle seguenti funzioni:

- Funzione di protezione civile;
- SIA (Servizio Informatico Associato), per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
- Servizio per la promozione turistica;


tra i Comuni dell'Area Interna Sicani: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula;

DI CONFERIRE mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, per la sottoscrizione della convenzione;

DI DARE ATTO che la presente convenzione sostituisce tutti gli atti precedentemente sottoscritti attinenti al medesimo oggetto.

Il Sindaco

geom. Caterina Scalia



Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si


esprime parere favorevole, sottolineando l'importanza delle voci di carica delle posizioni in forma associata di funzioni esaurite da membri in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa. all'interno dell'Unione dei Comuni di cui l'Ente fa parte.

Addi, 03/05/2018

Il Responsabile del Settore

dott. Salvatore Chiara

IN SOSTITUZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi, /05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Dott. Domenico Indelicato



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ALLARGATA A TUTTI I
CONSIGLIERI COMUNALI, SINDACO E ASSESSORI

Verbale del 04.05.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di maggio, con inizio alle ore 19:10, nell'ufficio di presidenza, previa inviti p.n. 3074 del 03/05/2018, si è riunita la conferenza dei capigruppo consiliari, allargata a tutti i consiglieri, al sindaco ed agli assessori.

Sono presenti: il Presidente Iacono Giuseppe, i consiglieri Caro Graziella, Scalia Giuseppina, Piazza Francesca, Iati Rosa, Scalia Vito, il Sindaco Caterina Scalia e l'Assessore Piazza Salvatore.

Stante l'impossibilità ad essere presente del Segretario comunale, assume funzione verbalizzante il componente più giovane ossia il consigliere IATI ROSA.

Il Presidente apre la seduta ed espone il primo punto all'ordine del giorno: proposta di delibera consiliare del Sindaco Scalia avente come oggetto approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali.

Dopo esposizione della proposta da parte del Presidente, si apre la discussione ed interviene il consigliere Caro che afferma di dare pieno mandato al Sindaco quale rappresentante legale del Comune per la sottoscrizione della convenzione, motivando l'intervento ritenendo che la forma associata dei servizi e funzioni possa permettere di giungere ad una crescita intelligente ed un'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche.

Il Consigliere Scalia Vito chiede di poter abbandonare la conferenza. Il Presidente accoglie la richiesta.

Non essendoci altri interventi, il Presidente ritiene di passare al secondo punto riguardante comunicazione dello stesso sulla richiesta da parte della ditta Catanzaro costruzioni di un incontro tecnico preliminare relativo all'istanza di rilascio di A.I.A. riferita ad un impianto integrato per il trattamento del rifiuto urbano residuale e della frazione organica di raccolta di indifferenziata.

Dopo aver illustrato l'argomento ai consiglieri a qualcuno se ha opinioni in merito.

Interviene il consigliere Iati Rosa esprimendo parere negativo ed allega dichiarazione al presente verbale.

Prende la parola il consigliere Caro Graziella la quale afferma con piena convinzione il proprio disappunto in merito alla richiesta presentata dalla ditta Catanzaro, non per una posizione pregiudizialmente avversa, ma perché considerata dalla stessa tardiva e politicamente inopportuna. Afferma inoltre che tale parere è maggiormente rafforzato dal Consigli comunale del 19 marzo 2018 in cui si è espressa l'intera cittadinanza e non solo i componenti del Consiglio.

Interviene il consigliere Piazza Francesca ed afferma di essere favorevole all'incontro con i tecnici al fine di avere maggiori informazioni sull'argomento.

Prende la parola il consigliere Scalia Giuseppina la quale esprime il suo disaccordo alla richiesta di incontro tecnico preliminare, in quanto lo ritiene non ricadente in una fase preliminare, quindi fine a se stesso.

Interviene il Sindaco il quale afferma che essendo un'istituzione reputa doveroso un incontro sia con i tecnici della ditta Catanzaro che del Comune, alla luce del sole e con la massima trasparenza in presenza del consiglio comunale e della giunta, al fine di avere maggiori delucidazioni, pur ritenendola tardiva perché non più in fase preliminare.

Non essendoci più interventi, il Presidente chiude la Conferenza alle ore 20.40.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
+ Tot. Rosa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO DEL 04/05/2018

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
TATI ROSA

IN MERITO ALL'ISTANZA PRODOTTA DALLA DITTA CIANZARO COSTRUZIONI PROTOCOLLO 544 DEL 16/04/2018 DEL COMUNE DI MONTALLEGRO RIVOLTA AL SINDACO E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UN INCONTRO RELATIVO ALL'IMPIANTO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, A NOME MIO PERSONALE E DEL "PD" CHE RAPPRESENTO, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL SINDACO SIA IN SEDE DI CONSIGLIO COMUNALE CHE CON PUBBLICO MANIFESTO MURALE E COMUNICATI STAMPA ABBAIA GIÀ ESPRESSO INEQUIVOCABILMENTE UNA POSIZIONE NEGATIVA IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI DETTO IMPIANTO IN TERRITORIO DI MONTALLEGRO... CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBAIA APPROVATO ALL'UNANIMITÀ UNA MOZIONE DI PARERE ALTRETTANTO NEGATIVA, SI ESPRIME IL PROPRIO DISAPPUNTO PER QUESTA RICHIESTA IN QUANTO TARDIVA E POLITICAMENTE INOPPORTUNA VISTO CHE INSISTE NEL CONTESTO DI UNA FASE PROCEDURALE GIÀ IN ITINERE PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE ALL'ENERGIA E RIFIUTI DOVE COME SI SA SI È GIÀ SVOLTA LA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI IN MERITO. PERTANTO SI SOLLECITA IL SINDACO AD INDIRE UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO ALLA CITTADINANZA PER DISCUTERE DEL PROGETTO CON IL SUPPORTO SE MAI, DEI TECNICI COMUNALI ED EVENTUALI ESPERTI DEL COMUNE CHE A NOSTRO AVVISO AUREBBE GIÀ DOVUTO NOMINARE.

Tati Rosa



Conferenza di capigruppo allegata a tutti i Consiglieri Sindaco e assessori

[/Home](#) / [Albo Pretorio](#) / [Montallegro](#) / [Atti](#) / Conferenza di capigruppo allegata a tutti i Consiglieri Sindaco e assessori

Conferenza di capigruppo allegata a tutti i Consiglieri Sindaco e assessori

Data Pubblicazione: 09-05-2018

Data Scadenza: 24-05-2018

Verbale Conferenza di capigruppo del 4.5.2018

Allegati:

 conferenza_dei_capigruppo.pdf (Contenuto Scaricabile)

[Indietro](#)



COMUNE DI BIVONA

Capofila Area Interna Sicani

Tel. 0922/986510 – email sindaco.bivona@gmail.com – sindaco@pec.comune.bivona.ag.it

Prot. n. 1981 del 26/04/2018

Al Signori Sindaci
Al Signori Presidenti dei Consigli Comunali
Al Signori Consiglieri Comunali

dei Comuni dell'Area Interna SICANI

- Alessandria della Rocca
 - Bivona
 - Burgio
 - Calamonaci
 - Cattolica Eraclea
 - Cianciana
 - Lucca Sicula
 - Montallegro
 - Ribera
 - San Biagio Platani
 - Santo Stefano Quisquina
 - Villafranca Sicula
- Loro sedi

Oggetto: Area Interna Sicani. Trasmissione proposta di deliberazione consiliare relativa all'approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali.

In questi ultimi anni, il sistema delle città di medie dimensioni e specificatamente i Comuni delle aree interne sono stati posti al centro di specifiche politiche strategiche di sviluppo territoriale che produrranno, specie in capo alle pubbliche amministrazioni, impegni e grosse opportunità per lo sviluppo. Queste ultime potranno essere pienamente colte solo se ci si attrezza in maniera adeguata e tempestiva.

La Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)", ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita AI Sicani di cui fanno parte i seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula.

Il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi strutturali europei mette a disposizione dei territori regionali un notevole pacchetto di risorse su tematiche legate all'innovazione, alle nuove tecnologie, all'energia, al clima ed all'ambiente, alla mobilità sostenibile, la cultura, il turismo ecc. In particolar modo, il PO FESR Sicilia 2014-2020 assegna all'Area Interna Sicani risorse economiche pari ad € 31.069.668,80, che saranno impiegate per finanziare una prima serie di azioni che costituiscono le pre-condizioni per l'adeguamento del "servizi essenziali di cittadinanza", quali Scuola, Sanità e Mobilità ed una seconda classe di azioni, con "Progetti di sviluppo locale" in materia di:

- Tutela del territorio e comunità locali;

- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- Sistemi agro - alimentari e sviluppo locale;
- Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
- Saper fare e artigianato.

I Comuni dell'AI Sicani saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse. Per le aree interne, la legge di stabilità nazionale ha previsto, inoltre, lo stanziamento di ulteriori risorse pari a circa € 3.800.000,00.

Per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il 2014-2020 costituiranno un'ulteriore occasione per gli enti locali, opportunamente informati e dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche.

Di conseguenza, è fondamentale definire nuovi modelli di governance e strumenti operativi per cogliere le predette opportunità, considerato che, alla luce della programmazione comunitaria 2014/2020, oggi più che mai occorre un approccio condiviso tra amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche di sviluppo ed alla progettazione europea. Un modello organizzativo che possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse.

L'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo". I Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati". La gestione in forma associata di funzioni e di servizi è assunta dunque quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo e segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi, nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali. La gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi.

I dodici Comuni dell'Area Interna Sicani hanno avviato il processo di definizione della Strategia; la Commissione Interdipartimentale di Valutazione ha approvato in data 7 novembre 2017 il Preliminare di Strategia".

L'Assemblea dei Sindaci dell'AI Sicani, nella seduta del 5 febbraio 2018, ha prioritariamente individuato tre ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia:

- Funzione di protezione civile;
- SIA (Servizio Informatico Associato), per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
- Servizio per la promozione turistica.

La gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una razionalizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'AI Sicani.

L'obiettivo che ci si propone con la gestione associata è quello della ottimizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad

esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali.

I Sindaci dell'Al Sicani: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, hanno optato per la stipula di una Convenzione quadro (allegata alla presente nota), di approvazione consiliare, che definisce i termini complessivi della gestione associata volta a produrre l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure per il raggiungimento del risparmio strutturale di spesa, rimandando a successivi Protocolli operativi, di approvazione giuntale, per la disciplina attuativa e di dettaglio della gestione di ogni singolo Servizio.

Oggi siamo chiamati, ognuno per la propria parte, a effettuare delle scelte importanti per le Comunità che amministrano. Dobbiamo cogliere queste nuove opportunità di crescita e queste sollecitazioni di cambiamento a cui di certo non possiamo tirarci indietro. Oggi più che mai, i Comuni come i nostri devono avere la capacità di volgere lo sguardo oltre i propri confini. La gestione associata dei servizi costituisce, pertanto, l'inizio di un percorso di aggregazione che si auspica che diventi nel tempo più stabile e più strutturato.

L'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24 aprile 2018, tenutasi a Calamonaci, ha convenuto sulla opportunità di fissare un intervallo di tempo, e precisamente dal 02/05/2018 al 12/05/2018, entro cui i rispettivi consigli comunali dovranno procedere all'approvazione della convenzione. Si chiede, pertanto, di provvedere all'approvazione della predetta convenzione nei termini sopra specificati, in quanto gli steps e tutto il percorso di definizione è stato concordato con i tecnici della FORMEZ PA, incaricati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e con gli esperti del Comitato Tecnico Aree Interne, Agenzia di Coesione Territoriale. Inoltre, proprio per le ragioni sopra specificate, non è possibile apporre modifiche allo schema di convenzione. È fondamentale che l'iter di approvazione della suddetta Convenzione quadro da parte dei Consigli Comunali dei dodici Comuni dell'Al Sicani si concluda, pertanto, nei tempi sopradetti; si tratta di una precondizione che deve essere necessariamente soddisfatta per la definizione della Strategia d'Area e per l'ottenimento delle risorse. È quanto ci chiedono il Comitato Nazionale Aree Interne del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, responsabile per le Aree Interne Sicilia.

Si allega, a tal fine, per l'approvazione dei rispettivi consigli comunali:

la proposta di deliberazione consiliare relativa all'approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali con allegato lo schema di convenzione quadro per la gestione in associazione delle funzioni fondamentali approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Al Sicani nella seduta del 16 marzo 2018, che è composta da sedici articoli e da n. 3 allegati: Funzione di protezione civile (Allegato 1); SIA (Servizio Informatico Associato) per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici (Allegato 2); Servizio per la promozione turistica (Allegato 3).

Confidando nella preziosa e fattiva collaborazione e rimanendo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Sindaco
(dott. Milko Cina)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

AREA INTERNA SICANI

(art 30 Testo Unico Enti Locali d.lgs. 267/2000 - Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.162 del 22.06.2015)

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, in _____ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- il Comune di Alessandria della Rocca, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Bivona, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Burgio, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Calamonaci, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Cianciana, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Lucca Sicula, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Ribera, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di San Biagio Platani, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Santo Stefano Quisquina, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Villafranca Sicula, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

PREMESSO CHE:

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (UE);
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro", nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". Detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";
- la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)", ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita Ai Sicani di cui fanno parte i seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula;

- I Comuni dell'AI Sicani hanno stipulato in data 23/03/2016, ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione contenente le Linee Guida per la gestione associata di funzioni e servizi secondo il percorso dettato dal metodo SNAI;
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Bivona il Comune Capofila dell'AI Sicani e l'Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità e di coordinamento dell'AI;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";
- I Comuni dell'Area Interna Sicani hanno avviato il processo di definizione della Strategia; la Commissione Interdipartimentale di Valutazione ha approvato in data 7 novembre 2017 il Preliminare di Strategia";
- la Strategia per le Aree Interne prevede una prima serie di azioni, costituenti le pre-condizioni per l'adeguamento dei "servizi essenziali di cittadinanza", quali Scuola, Sanità e Mobilità ed una seconda classe di azioni, con "Progetti di sviluppo locale" in materia di:
 - *Tutela del territorio e comunità locali;*
 - *Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;*
 - *Sistemi agro – alimentari e sviluppo locale;*
 - *Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;*
 - *Saper fare e artigianato.*

TENUTO CONTO che, nell'ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la realizzazione dei progetti di sviluppo.

CONSIDERATO CHE

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica;
- l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché dalla legge n.56/2014 e s.m.l, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.l., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTE

- la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;
- la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;
- la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, in particolare l'art. 381 "Convenzioni Art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999)" che testualmente recita:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- 3-bis. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*
4. *L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.*
5. *Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.*

RILEVATO CHE

- l'Assemblea dei Sindaci dell'AI Sicani nella seduta del 5 febbraio 2018 ha prioritariamente individuato tre ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia:
 - Funzione di protezione civile;
 - SIA (Servizio Informatico Associato), per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
 - Servizio per la promozione turistica.
- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'AI Sicani;
- l'obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali;

Che è, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'AI Sicani, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme giuridiche positive;

RITENUTO di ridefinire l'assetto organizzativo complessivo e funzionale dell'aggregazione AI Sicani alla luce dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la messa a punto di strumenti e azioni finalizzati a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi, progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell'Area Interna Sicani, attraverso la forma giuridica della Gestione Associata.

In particolare la Convenzione quadro si propone di:

- Disciplinare i rapporti amministrativi interni dell'Associazione di Enti, nell'ambito di tutte le azioni ricadenti nei Piani e/o Programmi Aree Interne;
- Razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area;
- Fornire una prima impostazione alla governance dell'AI Sicani, che contempla la gestione di tre funzioni in forma associata tra i 12 Comuni sottoscrittori e precisamente:
 1. Funzione di protezione civile – **Allegato 1**
 2. SIA (Servizio Informatico Associato) per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici - **Allegato 2**
 3. Servizio per la promozione turistica – **Allegato 3.**

I suddetti Allegati 1-2-3, relativi alla specificazione della funzione e/o servizio da gestire in associazione, fanno parte integrante e sostanziale della predetta convenzione quadro.

Art. 2

Finalità della convenzione

1. La presente convenzione rappresenta l'insieme delle Comunità del territorio dell'Al Sicani e concorre a promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi dell'intero territorio, contribuisce con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e lo sviluppo. L'Associazione partecipa alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione.
2. L'Associazione si costituisce per la realizzazione dei programmi e per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art.1.
3. L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di appositi protocolli operativi, di cui all'art. 6.
4. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
5. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
 - a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni dell'Area Interna Sicani, al fine della loro piena valorizzazione;
 - b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
 - c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Al Sicani;
 - g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti;
 - i) sostenere lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l'accesso ai canali di finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla programmazione dei fondi europei;
 - j) promuovere la costituzione di un modello di *governance* a livello locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere "aperte" e "trasparenti" (open data) nei confronti dei cittadini;
 - k) incentivare lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture dei Comuni dell'Al, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati;
 - l) razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area.

Art. 3

Evoluzione della forma associativa

1. I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di aggregazione e di cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire.
2. Al contempo, prendono atto che l'attuale normativa individua, nella Unione di Comuni, la soluzione più stabile e strutturata in grado di assicurare il miglior temperamento delle esigenze di democraticità e di efficienza.
3. A tal fine, si impegnano ad affrontare il tema della evoluzione della forma di governance e a perfezionarla.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
 - rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
 - attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5

Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dall'Assemblea dei Sindaci.
3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 6

Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi – Protocolli operativi

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso gli uffici unici è disciplinata dalla presente convenzione quadro e per quanto non previsto dai singoli protocolli operativi tra i Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire:
 - a) l'indicazione delle funzioni/servizi oggetto di ogni gestione associata;
 - b) le modalità organizzative di gestione;
 - c) le competenze con rilevanza esterna ed interna degli Uffici unici;
 - d) l'individuazione dei responsabili dei Servizi unici;
 - e) i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie;
 - f) la ripartizione dei costi;
 - h) le misure di razionalizzazione della spesa.
2. I protocolli operativi sono in ogni caso disciplinati dalle norme contenute nella convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.
3. I protocolli operativi saranno approvati dalle Giunte dei Comuni interessati e sottoscritte dai Legali rappresentanti, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci e in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.
4. Entro tre mesi dall'approvazione della convenzione i Comuni si impegnano ad approvare i protocolli operativi per ciascuna funzione e/o servizio associato.
5. La decorrenza della concreta operatività della gestione associata è fissata dall'Assemblea dei Sindaci, assicurandone comunque l'attuazione entro il 31 dicembre 2018.

Art. 7

Organismi di coordinamento: Comune Capofila – Assemblea dei Sindaci dell'Al Sicani

Per la gestione di tutte le azioni ricomprese nella Strategia di Area, propedeutiche ed esecutive, sono costituiti i seguenti Organi e Funzioni:

7.1 - Comune capofila

1. Il Comune capofila è promotore e coordinatore della presente convenzione quadro e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione che a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.
2. Esso rappresenta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione conseguenti e successivi ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
3. Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo.
4. Il Comune di Bivona è individuato, quale Ente capofila dell'Al Sicani, nella persona del Sindaco pro tempore. In tale veste, svolge in via prioritaria le seguenti funzioni:
 - a) Presiede e convoca l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Area Interna Sicani;
 - b) Adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla Strategia e dalla convenzione quadro;
 - c) Riceve da parte delle amministrazioni competenti le informazioni, i dati necessari per l'attuazione delle misure previste dalla Strategia;
 - d) Qualora riceva le risorse per l'attuazione di singoli progetti e/o misure contenute nella Strategia, li impiega secondo gli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei Sindaci;
 - e) Adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;

- f) Compie ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
 - g) Verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla Convenzione.
5. Ciascun Comune aderente individua e mette a disposizione del Comune capofila un referente per l'attuazione della convenzione;
 6. Il Comune capofila può altresì avvalersi, previa deliberazione di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, di personale esterno qualificato individuato attraverso apposite manifestazioni di interesse, nel rispetto della normativa vigente sul reclutamento di personale e conferimento di incarichi.

7.2 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo decisionale permanente, supremo, rappresentato dall'insieme dei Sindaci di tutti i Comuni, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore, che avrà il compito, oltre che di raccordo con le singole Amministrazioni di appartenenza, di assumere tutte le decisioni rilevanti in ordine alla gestione associata delle funzioni, agli indirizzi, azioni, progetti e quanto altro possa integrare l'attuazione dei programmi della Strategia d'Area.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila dell'Al Sicani.

7.2.1- Attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
 - svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti;
 - esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
 - incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
 - favorire la evoluzione della governance territoriale;
 - valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
 - proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1;
 - esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - sentire, se del caso, per ciascuna funzione il Sindaco del Comune referente del servizio, che riferirà all'Assemblea dei Sindaci circa il funzionamento della gestione associata;
 - verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
 - adottare l'Agenda Territoriale, i progetti di sviluppo locale e i progetti gestionali di allineamento dell'azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale riferiti all'Al Sicani;
 - determinare gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la determinazione dei criteri di riparto;
2. L'Assemblea dei Sindaci, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
3. Possono essere invitati ai lavori della Assemblea dei Sindaci: gli Assessori, i Segretari comunali, i Direttori generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

4. L'Assemblea dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

7.2.2 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede del Comune capofila e si avvale di un Segretario per la verbalizzazione.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila che ne formula l'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredata dall'ordine del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, all'indirizzo PEC di ogni Comune. La documentazione a corredo degli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria dell'Assemblea dei Sindaci ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato all'avviso di convocazione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a cinque giorni, qualora ne facciano richiesta almeno 6 Sindaci componenti, indicando gli argomenti da trattare corredata dalle relative proposte.
4. Delle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

7.2.3 - Validità delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea dei Sindaci è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Comuni.
2. Ad ogni componente dell'Assemblea è attribuito un voto.
3. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti e le votazioni sono rese nelle forme di legge.
4. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea e gli stessi siano unanimemente d'accordo.

7.2.4 - Il verbale della seduta

1. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni. Il testo delle decisioni adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. I verbali sono raccolti e depositati presso la Segreteria di coordinamento dell'Al Sicani, a cura del Segretario, e inviati ai Comuni con posta elettronica certificata.

Art. 8

Segreteria di coordinamento dell'Al Sicani

1. È istituita presso il Comune capofila la Segreteria di coordinamento dell'Al Sicani. Gestisce le attività di supporto funzionale ed amministrativo. Svolge funzione di coordinamento dei servizi associati individuati all'art.1. Cura l'ordinata gestione di tutta la documentazione, in entrata ed in uscita, provvedendone in particolare all'informatizzazione, alla classificazione e alla reperibilità. Sono conservati presso la Segreteria i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e qualsiasi altra documentazione relativa all'Al Sicani.

Art. 9

L'Ufficio comune S.N.A.I. Area Sicani

1. Per l'elaborazione e la redazione di piani e dei progetti di sviluppo locale e gestionali riferiti alla strategia nazionale per le aree interne – Area Sicani, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione quadro stabiliscono di utilizzare quale Ufficio comune la struttura organizzativa della S.M.A.P., agenzia di sviluppo locale cui fanno parte otto dei dodici Comuni dell'Area Interna Sicani, eventualmente integrata con utilizzo di personale dipendente di ogni singolo comune, a qualunque titolo, nelle forme di legge e di contratto di lavoro, nonché per le sue competenze l'Ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ribera.
2. L'Ufficio comune costituisce il supporto tecnico operativo dell'Al Sicani per quanto concerne la strategia nazionale per le aree interne – Area Sicani.
3. L'Ufficio comune dello S.N.A.I. Area Sicani ha sede nei locali della S.M.A.P. Spa, in Via Scaldamosche n. 55 in Bivona.

Art. 10

Organizzazione degli uffici e del personale per la gestione delle funzioni e servizi associati

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dai singoli protocolli operativi e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
2. I protocolli operativi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.
3. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.150/2009.
4. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni degli specifici protocolli operativi.

Art. 11

Oneri finanziari

1. I servizi e le funzioni associate sono finanziate con fondi europei, nazionali, regionali e con fondi propri di bilancio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione quadro. L'Assemblea dei Sindaci determina gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la determinazione dei criteri di riparto.

Art. 12

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

1. La convenzione ha una durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente per altri dieci anni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori.
3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per la

prosecuzione della gestione associata. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singolo protocollo operativo prevedrà l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.

4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.
5. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla Regione della quota parte di eventuali contributi erogati.
6. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalla convenzione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
7. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.
8. Lo scioglimento della convenzione comporta automaticamente la decadenza dai singoli protocolli operativi.

Art. 13

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente

Art. 14

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella Convenzione quadro, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative europee, statali e regionali vigenti.
2. Eventuali integrazioni o deroghe alla Convenzione, non modificative delle condizioni essenziali dell'atto, potranno essere apportate con l'approvazione da parte delle Giunte dei singoli Comuni.
3. Le modifiche sostanziali della Convenzione dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte dei Consigli dei singoli Comuni aderenti, con atti aventi le medesime formalità della presente e con il parere preventivo della Regione ove prescritto.
4. Le proposte di modificazioni della convenzione quadro sono decise dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione quadro si rinvia alla normativa vigente.

Art. 15

(Disposizioni diverse)

1. La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione che i Comuni dell'Al Sicani, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianclana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula hanno stipulato in data 23/03/2016, ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, qualsiasi altro atto scritto o orale tra le parti ed altre convenzioni e/o accordi con lo stesso merito a contare dalla sua entrata in vigore.

Art. 16

Disposizioni finali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. In caso d'uso le spese per la registrazione saranno a carico del richiedente.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Alessandria della Rocca	
Comune di Bivona	
Comune di Burgio	
Comune di Calamonaci	
Comune di Cattolica Eraclea	
Comune di Cianciana	
Comune di Lucca Sicula	
Comune di Montallegro	
Comune di Ribera	
Comune di San Biagio Platani	
Comune di Santo Stefano Quisquina	
Comune di Villafranca Sicula	

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

La Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

Il D.L. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

La Legge regionale 31/08/1998 n°14 e successive modifiche ed integrazioni e la Direttiva del Presidente della Regione Sicilia del 14.1.2008 pubblicato nella G.U.R.S. n°10 del 29.2.2008 definiscono il sistema regionale di Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile" lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni i quali, anche in forma associata, provvedono con continuità:

- a) all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi calamitosi;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.¹

¹l'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisce una funzione fondamentale dei comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine

Art. 1 - Oggetto

1. Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano:

A) FUNZIONE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione civile; Formazione ed aggiornamento di tutto il personale dei comuni coinvolti. Assistenza ai comuni nell'organizzazione e strutturazione dei ruoli e delle funzioni inerenti la Protezione Civile e gli interventi in fase di emergenza, negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile - (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali; Integrazione alla pianificazione intercomunale; Aggiornamento periodico dei DB informatizzati; Supporto all'analisi dei fattori di rischio del territorio dei comuni aderenti alla convenzione, Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle

di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori; ai comuni spetta inoltre l'approvazione del piano di protezione civile comunale. Sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile; nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della regione. La norma specifica che l'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni, secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Si ricorda che l'art. 1, comma 112, della legge n. 56/2014 dispone che qualora i comuni appartenenti all'unione di comuni conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento; i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni agli stessi attribuite dalla legge nella loro qualità di autorità comunale di protezione civile. Ai comuni, anche in forma aggregata, spetta dunque assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti. È previsto, in particolare, che i comuni provvedano, con continuità, alle seguenti attività: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) ordinamento dei propri uffici e disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali; d) disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali e alla cura della loro attuazione; alla pianificazione di protezione civile spetta definire gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali - costituiti da uno o più comuni - per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile; f) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze, al verificarsi delle situazioni di emergenza; g) vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. L'organizzazione di tali attività nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, in cui sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dal provvedimento e dalle attribuzioni stabilite dallo stesso. Al comune spetta l'approvazione del piano di protezione civile comunale, con deliberazione consiliare che disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

L'art. 12 specifica che il sindaco, in coerenza con quanto previsto dal TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dei seguenti ambiti: l'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita secondo le previsioni della pianificazione; lo svolgimento, a cura del comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, "assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale" in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale. Nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione. Il sindaco è a tal fine tenuto ad assicurare il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza. Sono fatte salve le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale (art. della legge 5 maggio 2009, n. 42, e decreti legislativi di attuazione).

strutture logistiche intercomunali; collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, ricovero ecc.); Assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi"; Rapporti con il volontariato; Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc); Esercitazioni annuali; gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli enti sovra ordinati. Partecipazione a iniziative, progetti e bandi di gara regionali e nazionali inerenti la Protezione Civile.

B) FUNZIONI IN FASE DI EMERGENZA: Coordinamento e supporto agli uffici comunali competenti alle fasi di allestimento e attivazione delle strutture di protezione civile e collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti, coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più sindaci; Supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza; Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal prefetto), Gestione sala operativa COM; Gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il volontariato); Funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 2 - Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 (ora art. 12 del D.lgs. n. 1/2018), il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 3 - Comune referente del servizio

1. Il Comune di Villafranca Sicula assume il ruolo di ente referente del servizio di protezione civile e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.
2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico protocollo operativo, concordato in seno all'Assemblea dei Sindaci e da approvarsi da parte delle Giunte Comunali;
3. Il protocollo operativo dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione; f) i profili professionali, gli addetti e gli uffici dei comuni associati coinvolti nell'organizzazione comunale e sovracomunale del servizio sia in fase preventiva, sia in fase operativa.

Art. 4 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente referente del servizio di protezione civile è istituito l'Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile. L'Assemblea dei Sindaci provvederà a nominare il responsabile dell'ufficio associato (preferibilmente avente un titolo idoneo per poter svolgere tale servizio).
2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa all'Assemblea dei Sindaci dell'Al Sicani, il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dai/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede dell'ufficio di Protezione Civile o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 5 - Coordinamento e programmazione

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.
2. In particolare, compete all'Assemblea dei Sindaci:
 - dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
 - approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
 - proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
 - approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
 - approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
3. L'Assemblea dei Sindaci, per le questioni attinenti al servizio di protezione civile, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Sindaco dell'Ente referente del servizio o su richiesta di almeno uno dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. All'Assemblea dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dall'Assemblea dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi Comunali di Protezione Civile/associazioni di Volontari;
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente referente del servizio.
5. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente referente.

Art. 7 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci. I Comuni sottoscrittori mediante protocollo operativo si impegnano a predisporre l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.
2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.
3. Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.
4. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

5. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

6. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune referente del servizio di protezione civile in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

8. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 8 — Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dall'Assemblea dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dall'Assemblea dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è affidata all'ente referente del servizio, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 9 - Ausilio del Segretario comunale

1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

SIA (Servizio Informatico Associato) per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici

La gestione associata, mediante la concentrazione in un unico ufficio, punta, **nel medio e lungo periodo** e partendo da situazioni molto diverse, a una progressiva implementazione della gestione di tutti i servizi ICT compresi i servizi online rivolti ai cittadini, omogeneizzare tutti i sistemi software e i database utilizzate a livello comunale al fine di ottenere economie di scala, ottimizzare gli acquisti, uniformare gli standard di servizio. **L'obiettivo finale, potrà essere programmato e perseguito nell'arco di un triennio (fatte salve singole specificità, in particolare in relazione ai diversi sistemi gestionali adottati dai singoli enti).** Va da sé che solo questa soluzione consentirà, in prospettiva, di assicurare in toto quegli effettivi benefici, in termini di economicità ed efficienza, propri di una gestione associata.

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione stabilisce di costituire in forma associata presso il Comune di Ribera (referente) un ufficio unitario, denominato SIA (Servizio Informatico Associato), per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici di interesse delle parti.
2. L'accordo prevede un responsabile unico del servizio in capo al Comune referente del servizio associato ed un referente per ogni comune al fine di costruire un comitato di gestione responsabile del piano di sviluppo ed omogeneizzazione dei servizi ICT.
3. La gestione associata delle succitate funzioni meglio di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'erogazione dei servizi informatici e telematici viene effettuata verso tutte le funzioni esercitate direttamente dai comuni oppure a mezzo di soggetti terzi.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e le attività in materia di Servizi Informatici e Telematici sono conferite al Servizio Informatico Associato (SIA) con sede nel Comune di Ribera, il quale le svolge per i comuni associati e, in particolare si occupa delle seguenti attività:
 - a) predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del CED sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
 - b) installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
 - c) gestione dell'assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri soggetti aderenti al servizio associato;

- d) acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e software, anche attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
 - e) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
 - f) Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati dei comuni del SIA attraverso la portabilità e la creazione di nuove basi dati nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT con soluzioni in CLOUD;
 - g) Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della P.A. nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;
 - h) formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
 - i) supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati;
 - j) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali;
2. Il Servizio Informatico Associato definisce gli standard strutturali e applicativi a cui devono attenersi gli utilizzatori dei sistemi; i sistemi acquisiti al di fuori degli standard definiti dal SIA non sono supportati e non possono essere integrati nella rete comunale e sovra-comunale; in particolare:
- a) definisce e predispone l'architettura della rete e della server farm anche con soluzioni in CLOUD del CED sovra comunale;
 - b) armonizza e omogeneizza i sistemi informativi gestionali coordinandosi con i responsabili dei servizi dei comuni aderenti;
 - c) autorizza l'acquisto di sistemi da integrare nella rete sovracomunale del CED;
 - d) favorisce lo sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza.
3. Il Servizio Informatico Associato promuove e implementa l'e-government ovvero i servizi rivolti a cittadini e imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla dematerializzazione e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico; in particolare:
- a) attua i piani e le direttive nazionali e regionali individuando gli strumenti più opportuni;
 - b) promuove l'Alfabetizzazione ed inclusione digitale per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo e la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government).
4. Il Servizio Informatico Associato favorisce la convergenza tra sistemi di telefonia vocale e telecomunicazioni; pianifica lo sviluppo e gestisce i sistemi telefonici ove occorrono motivi di opportunità ed efficienza; supporta i comuni nella scelta dei sistemi e delle architetture di comunicazione vocale e video;

5. Il Servizio Informatico Associato gestisce, inoltre, i contratti derivati o richiesti dai singoli Comuni per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi informatici, procedendo in particolare a:
 - a) rinegoziare i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
 - b) stipulare gli appositi contratti in nome e per conto dei Comuni;
 - c) coordinare gli uffici comunali interessati;
 - d) ricondurre la scadenza unica di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
6. Nell'ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione, il comune referente è delegato ad approvare e sottoscrivere, in nome e per conto dei comuni associati, accordi e intese con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei comuni convenzionati ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano nazionale per l'e-government, a concorsi e bandi e progetti di ICT in ambito provinciale (consortile), regionale, nazionale ed europeo.
7. Il Servizio Informatico Associato può svolgere attività straordinarie e progetti speciali per singoli comuni che ne facciano richiesta, previa autorizzazione del Assemblea dei sindaci, le cui spese sono a carico del richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. Entro il 31/12/2018 tutte le funzioni inerenti i sistemi Informatici e telematici saranno svolte integralmente dal SIA per i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, Cattolica Eraclea, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Montallegro, Villafranca Sicula e Ribera, a seguito dell'efficacia della presente convenzione.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni compresi nell'Area Interna denominata SICANI.

ART. 5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi delle norme vigenti in materia il conferimento al Comune referente del Servizio Informatico Associato è integrale.
2. I compiti e le funzioni che ordinariamente spettano alla Giunta Comunale per i singoli uffici comunali sono esercitate, rispetto all'Ufficio Unitario denominato SIA (Servizio Informatico Associato), dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Comune referente del SIA esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta previa conforme deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci e

adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il Comune referente della gestione del SIA esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nella presente convenzione.

ART. 6 – PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

1. Ogni anno, con modalità e tempi armonizzati rispetto alle esigenze di pianificazione e di bilancio dei comuni e delle priorità concordate con i comuni, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea dei Sindaci, l'Ufficio Unitario denominato SIA (Servizio Informatico Associato) elabora un piano di azione comprensivo dei costi di realizzazione e degli oneri a carico dei comuni. Il Piano di Azione è approvato dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Comune referente adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione e la realizzazione del piano annuale.
3. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del SIA fornisce all'Assemblea dei Sindaci, con periodicità almeno semestrale, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione del servizio informatico, oltre a comunicare annualmente in via preventiva i progetti previsti nel Piano Esecutivo di Gestione per l'anno successivo.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Comune referente del servizio definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura del personale.
2. Nello svolgimento delle attività conferite, il Comune si avvale di norma di proprio personale, sia a tempo determinato e indeterminato, ovvero attiva autonomamente rapporti di lavoro di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'esigenza.
3. A tale fine, i Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure per il reclutamento, in raccordo, di utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2003 (Legge n. 30 del 28.2.2003) e dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E COMUNE REFERENTE DEL SIA

1. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive del SIA sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
2. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 9 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte del Comune referente del SIA per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Sindaco del Comune referente, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. Il Comune di Ribera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. Il Comune referente si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso il Comune referente, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso il Comune referente da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

SERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA INTERNA SICANI

La gestione associata del servizio per la promozione turistica consentirà ai 12 Comuni dell'AI Sicani:

- 1) L'attivazione di azioni per il superamento degli squilibri esistenti e la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, nonché lo sviluppo socio economico del territorio;
- 2) Di fornire alla popolazione gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente marginale e ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
- 3) Di predisporre iniziative atte a migliorare le condizioni di vita e a promuovere la crescita sociale e culturale della popolazione;

Il Turismo rappresenta uno dei principali settori per lo sviluppo del territorio e che la crisi economica globale e i repentini cambiamenti del mercato turistico, avvenuti negli ultimi anni, richiedono una specifica programmazione per lo sviluppo del settore a livello locale da parte dei Comuni per rendere le proprie destinazioni più competitive, attrattive e sostenibili;

L'offerta dei prodotti turistici del territorio richiede un processo complessivo di riorganizzazione, per cui è opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata e omogenea per l'intero territorio dell'AI Sicani al fine di proporre prodotti più completi e attrattivi con standards di qualità omogenei;

I Comuni dell'AI Sicani ritengono strategico sviluppare una gestione competitiva e sostenibile delle loro destinazioni turistiche attraverso politiche di intervento coordinate e integrate che perseguano una visione comprensoriale per lo sviluppo turistico in linea con quanto definito dalle politiche promosse in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la costituzione del servizio per la promozione turistica dell'AI Sicani.

La gestione associata ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio dei 12 Comuni dell'AI Sicani, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio, con una particolare attenzione allo sviluppo turistico, e con l'obiettivo di rilanciare l'azione turistica nelle sue più ampie peculiarità e caratteristiche territoriali, con riferimento a:

- Organizzazione dell'informazione turistica coordinata dell'Area;

- Coordinamento degli Uffici di informazione e accoglienza presenti nell'AI, con particolare riferimento alla programmazione congiunta delle attività organizzate dai dodici Comuni;
- Organizzazione e promozione dell'offerta turistica coordinata dell'Area in raccordo con la DMO (Destination Management Organization) di riferimento per l'Area Interna.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata si propone di realizzare con efficienza, efficacia ed economicità un processo comune di organizzazione e riqualificazione delle attività svolte in ambito turistico sull'intero territorio dell'AI Sicani e di miglioramento dell'offerta di prodotti turistici in sinergia con tutti gli attori privati operanti sul territorio.

Art. 3 - Modalità di esercizio della funzione conferita

L'AI Sicani esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione, la gestione delle funzioni e dei servizi e la costituzione di un Ufficio Turistico Intercomunale Associato presso la sede del Comune Capofila dell'AI Sicani (Bivona).

L'ambito territoriale dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato di cui al precedente comma è costituito dai territori dei dodici Comuni dell'AI Sicani.

La sede di rappresentanza per la promozione turistica dell'AI Sicani è istituita presso il Comune di Cattolica Eraclea.

Ogni Comune si impegna a creare al proprio interno una sede operativa distaccata dell'Ufficio Turistico Intercomunale e a nominare un Referente Comunale per la gestione del servizio.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto funzionamento delle sedi operative distaccate dell'Ufficio Turistico Intercomunale;

L'Ufficio Turistico Intercomunale Associato, svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione:

1. Coordinamento delle sedi operative distaccate;
2. Attivazione Coordinamento, armonizzazione dei regolamenti, omogeneizzazione della modulistica e impostazione delle convenzioni, programmazione unica degli eventi.
3. Azioni sovra comunali di promozione del territorio dell'Area in raccordo con la DMO (Destination Management Organization) di riferimento per l'Area Interna.
4. Orientamento e sostegno alle amministrazioni locali nei processi di conoscenza e acquisizione delle risorse comunitarie;

5. Creazione di una rete di collegamenti con gli operatori locali del settore, gli EE.LL. e le altre realtà nazionali ed europee;
6. Predisposizioni di azioni progettazione e gestione progetti europei;
7. Informazione, orientamento e sensibilizzazione alla conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari, al fine di favorire la piena partecipazione al processo di integrazione europea;
8. Programmazione e coordinamento di un cartello degli eventi e gestione di tutte le attività amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative in calendario;
9. Raccolta dei dati ufficiali su arrivi e presenze turistiche presso le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere dell'Al Sicani al fine di costituire un osservatorio permanente sui flussi e sulle caratteristiche turistiche presso l'area;
10. Coordinamento con gli uffici comunali coinvolti nelle procedure ed azioni di autorizzazione e gestione delle iniziative turistiche comunali e sovracomunali al fine di supportarli ed integrare le azioni pubbliche a supporto del turismo.

Art. 4 - Coordinamento e programmazione del servizio

Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci tramite l'Assemblea dei Sindaci.

All'Assemblea dei Sindaci compete la definizione degli indirizzi di carattere generale in ordine ai programmi di intervento annuali e pluriennali da attuare nell'ambito della presente convenzione, nonché per l'esame del rendiconto dei costi di gestione.

Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;

Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.

L'Assemblea dei Sindaci si riunirà invece con cadenza periodica almeno semestrale per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi.

Spetta all'Assemblea dei Sindaci l'individuazione del responsabile dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato dell'Al Sicani che avrà compiti di responsabilità, di coordinamento della gestione associata del servizio e di tutti i referenti comunali responsabili delle sedi operative distaccate.

Art. 5 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dall'Assemblea dei Sindaci.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente Capofila del servizio.

La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila AI Sicani.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Iacono
Giuseppe Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni Angelo Panarisi

G. Panarisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Teresa Burgio

T. Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, il _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,

è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2018

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, il 07/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

T. Burgio

C.C. 7/18 " Area Interna Sicani. Approvazione convenzione quadro per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali"

"

"